AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente

ORDINANZA n. 2275 **del** 29 OTT. 2009 **Prot. n.** 165305

Oggetto:	D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale. **A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano**. Impianto di Termovalorizzazione Via W. Tobagi – Montale. **Diffida.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con il quale è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art 19 comma 1;

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale" e s.m.i. ;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTI il D.P.R. 447/98 ed il D.P.R. 440/00;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per la gestione del termovalorizzatore di Montale dal SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale di cui al prot. n° 58576 del 07/11/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008 e prot. n° 20352 del 29/04/2009;

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanze n° 2069 del 30/10/2007, Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008 e Ordinanza n° 892 del 29/04/2009;

VISTO in particolare:
- Allegato 2 dell' Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 paragrafo 3 punti a) e g);
- Allegato 2 dell'Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008 paragrafo 2.1 punti 7), 9) e 10);

CONSIDERATO che agli atti di questa Amministrazione non risultano evidenze relativamente al rispetto dei suddetti punti;

VISTO e considerato il punto 3) del paragrafo 2.1 dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008 per il quale: "ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 133/2005, in caso di condizioni anomale di funzionamento dell'impianto, e più specificatamente nel caso in cui si verifichino disfunzionamenti e/o guasti dei dispositivi di depurazione/abbattimento

delle emissioni e di misurazione delle stesse o arresti tecnicamente inevitabili, il gestore dell'impianto dovrà provvedere a darne comunicazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ventiquattro ore, all'autorità di controllo. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena sia ripristinata la completa funzionalità dell'impianto";

CONSIDERATO che la descrizione di fermata per la linea 1 del 31/08/2009, riportata nel report mensile pervenuto in data 09/10/2009 ed acquisito agli atti in data 12/10/2009 al prot. n° 155433, rientra nella casistica di cui al precedente punto e rilevato che nessuna comunicazione è stata inoltrata a questo ente;

RITENUTO di procedere, per quanto sopra descritto, all'emanazione dell'atto di diffida ai sensi art. 11 comma 9 lettera a) del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 229 del 15/06/2009, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

DIFFIDA

La Ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano, gestore dell'impianto di termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi 14 – Montale, nella persona del Dott. Ing. Burkhard Klotz, **dal non ottemperare a tutte le prescrizioni dettate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con gli Atti Unici prot. n° 58576 del 07/11/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008 e prot. n° 20352 del 29/04/2009 (Ordinanze n° 2069 del 30/10/2007, Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008 e Ordinanza n° 892 del 29/04/2009).**
In particolare la ditta:

- dovrà, entro e non oltre quindici (15) giorni, comunicare al Dipartimento ARPAT di Pistoia e alla Provincia di Pistoia, le durate massime previste per le procedure di accensione e spegnimento dei forni, sia in manutenzione ordinaria e sia in caso di eventi imprevedibili;
- dovrà, entro e non oltre quindici (15) giorni, presentare e dare atto dell'attuazione del programma di comunicazione periodica che prevede oltre a quanto elencato al punto E.4.9."Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica" delle linee guida, anche la diffusione periodica dei rapporti ambientali e la diffusione periodica dei dati sulla gestione ambientale;
- dovrà, entro e non oltre quindici (15) giorni,, trasmettere l'idonea documentazione sui risultati ottenuti in seguito all'adozione dei sistemi e delle azioni intraprese per l'incremento dell'intercettazione dei RUP al fine di limitare la presenza di metalli, elementi e/o sostanze pericolose negli RSU indifferenziati in ingresso all'impianto e quindi in testa al termovalorizzatore. Tale documentazione dovrà contenere anche i risultati relativi alle azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti ingombranti.

INTIMA

Alla Ditta A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano, gestore dell'impianto di termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi 14 – Montale, nella persona del Dott. Ing. Burkhard Klotz, di comunicare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ventiquattro ore, a questa Amministrazione, ad ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia ed all'A.S.L. n° 3, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 133/2005, le condizioni anomale di funzionamento dell'impianto, e più specificatamente le disfunzioni e/o i guasti dei dispositivi di depurazione/abbattimento delle emissioni e di misurazione delle stesse o gli arresti tecnicamente inevitabili.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza alla ditta **A.T.I. LADURNER/HAFNER di Bolzano**, gestore impianto di termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi 14 – Montale e copia della stessa al Comune di Montale, al SUAP Associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, all'A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia e alla A.S.L. n° 3.

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 e s.m.i. , contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza.

PROVINCIA DI PISTOIA - AMBIENTE -

IL DIRIGENTE
(Dott. For. G. Ariberto Merendi)

CC